

Estratto da:

ANNO XIII - N. 4 OTTOBRE-DICEMBRE 2000

RIVISTA TRIMESTRALE DI
DIRITTO PENALE DELL'ECONOMIA

CEDAM

Giovanni Paolo Accinni

Profili di responsabilità penale dell'«internet provider»

PROFILI DI RESPONSABILITÀ PENALE DELL'«INTERNET PROVIDER»

1. Premessa

Internet significa letteralmente rete internazionale e sta ad indicare una gigantesca rete costituita da migliaia di computers (detti anche «hosts») (1). «Internet provider» è il soggetto che consente il funzionamento della rete di telecomunicazione all'utente, il quale può, così, visionare, scambiare e divulgare dati «informatici». Più in particolare, il c.d. «access provider» è il soggetto che fornisce l'accesso, ossia che consente all'utente la possibilità di connettersi alla rete mondiale con la possibilità anche di utilizzo di una casella di posta elettronica che permetta la lettura di messaggi lasciati da altri utenti, la comunicazione in tempo reale o l'utilizzo di motori di ricerca funzionanti per parole chiave al fine della localizzazione di siti che, appunto, contengono gli elementi selezionati.

È dunque proprio siffatto collegamento «globale» tra un numero ed una tipologia imprecisata di fruitori del servizio che, con l'immediata circolazione dei dati immessi sulla rete, determina il sorgere dei più svariati problemi dovuti al possibile contrasto tra il diritto alla riservatezza dei dati e la loro natura quante volte la stessa sia illecita, con la necessità quindi di verificare i profili di una possibile responsabilità penale dell'*Internet provider* (o *access provider*).

In un sistema in cui la rete telematica ed i suoi *servers* non sono strumenti ad utilizzazione individuale, ma a disposizione ed uso di chiunque, il principale problema che si pone è, in particolare, quello inerente al singolo fruitore ed alla sua attività quante volte la stessa appaia in violazione di una norma di legge e, quindi, quello dato dalla conseguente necessità di verificare l'eventuale sussistenza o meno di un obbligo di vigilanza in capo al soggetto *provider* in ordine alla natura lecita od illecita degli stessi dati immessi sulla rete.

2. Insussistenza di un obbligo di vigilanza nei confronti di quanto inserito nei propri siti da parte di terzi

Il primo aspetto da verificare è dunque quello inteso ad accertare la sussistenza o meno di un obbligo di vigilanza in capo all'*access provider* nei confronti di quanto venga inserito nei siti da parte di terzi.

Come è noto, il principio generale riconosciuto dal nostro ordinamento quanto all'obbligo di sorveglianza e vigilanza sulle diverse forme di esplicazione della libertà (prima tra queste, quella di pensiero) di ogni cittadino, è quello in forza del quale siffatto obbligo è sussistente soltanto allorquando sia espres-

(1) Definisce Internet come una «gigantesca rete che interconnette un numero infinito di gruppi più ristretti di reti informatiche collegate tra di loro», per cui «si tratta dunque di una rete di reti»: BALLARINO, *Internet nel mondo della legge*, Padova, 1998, 17.

samente previsto e, perciò, imposto da una norma imperativa che espressamente lo disciplini. Così è per la disciplina prevista in materia di «reati di stampa», di cui agli artt. 57 e 57 bis del codice penale. La stessa giurisprudenza di legittimità ha perciò affermato che la colpa del direttore (o vice direttore) responsabile di stampa periodica, nell'ipotesi di omissione dell'attività di controllo, «trae origine dalla inosservanza delle norme che regolano la condotta del medesimo, le quali, in virtù delle funzioni che gli competono, gli impongono la vigilanza ed il sindacato sul materiale che deve essere stampato, al fine di impedire che, col mezzo della pubblicazione, siano commessi reati»⁽²⁾.

Ma se è vero che la giurisprudenza di merito «equipara» Internet, quale sistema di interrelazione tra reti telematiche, ad un organo di stampa, esprimendosi, appunto, nel senso che Internet, quale sistema internazionale di interrelazione tra piccole e grandi reti telematiche, «è equiparabile ad un organo di stampa»⁽³⁾; è altrettanto vero che non vi sono norme che regolino la condotta del soggetto che permetta l'accesso a siffatta possibilità di interrelazione, consentendo l'utilizzo della rete.

Certo l'evoluzione dei mezzi di comunicazione consente oggi lo scambio e la divulgazione di informazioni con mezzi diversi dalla pubblicazione a mezzo stampa, ma la stessa Corte Costituzionale ha già ribadito l'impossibilità di applicazioni analogiche delle norme stabilite per i «reati di stampa», quando testualmente ha affermato che non vi è contrasto con il principio di uguaglianza riconosciuto dall'art. 3 della Costituzione con la disposizione di cui all'art. 57 codice penale in forza della quale il direttore responsabile può essere incriminabile per i reati commessi a mezzo stampa, mentre eguale incriminazione non è prevista per i direttori del telegiornale e del giornale radio⁽⁴⁾.

Con la conseguenza che resta così confermata, anche quanto ai soggetti che operano quali fornitori di accesso ad una rete telematica, l'impossibilità di affermare la sussistenza di un obbligo di vigilanza che, allo stato attuale del nostro ordinamento, non è previsto; né è, come si è visto, possibile estendere analogicamente la disciplina dei reati a mezzo stampa a quelli commessi a mezzo telematico. Lo stesso art. 1 della Legge 8 febbraio 1948, n. 47 espressamente prevedendo che sono considerate «stampe o stampati, ai fini di questa legge, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione» esclude, quindi, la possibilità di applicazione della medesima legge ai fatti commessi a mezzo «Internet».

(2) Cass., sez. V, 7.7.1981, in *Cass. pen.*, 1983, 840.

(3) Trib. Napoli, 8.8.1997, in *Dir. e giur.*, 1997, 472.

(4) Corte cost., 22.10.1982 n. 168, in *Giur. cost.*, 1982, 1702. Solo con l'introduzione dell'art. 30, comma 4, l. 6 agosto 1990, n. 223 si è stabilito che nel caso di reati di diffamazione commessi attraverso trasmissioni consistenti nella attribuzione di un fatto determinato, si applicano ai soggetti di cui al 1° comma, ossia al concessionario privato o alla concessionaria pubblica ovvero alle persone da loro delegate al controllo della trasmissione, le sanzioni previste dall'art. 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.

Nessuna disposizione di legge, allo stato attuale del nostro ordinamento, prevede dunque in capo al soggetto *provider* un obbligo di vigilanza nei confronti di quanto inserito nei siti da parte di terzi: anche da un punto di vista meramente pratico sarebbe del resto assai difficile (se non addirittura impossibile) verificare tutto quanto contenuto in un sistema che si caratterizza per il numero imprecisato di dati e di informazioni.

3. *Insussistenza di un obbligo di denuncia allorquando sia individuato, in via autonoma, un indebito utilizzo degli spazi virtuali messi a disposizione sui propri siti integrante un fattispecie delittuosa: il limite delle ipotesi di concorso nel reato*

Peraltro, anche in ordine alla sussistenza o meno in capo ai responsabili del *provider* di un obbligo di denuncia, allorquando si venga a conoscenza di un uso illecito dei siti messi a disposizione dall'*Internet provider*, si deve ricordare che perché possa riconoscersi come sussistente un siffatto obbligo è necessario che una norma dell'ordinamento espressamente lo preveda. I casi in cui il nostro ordinamento espressamente prevede un obbligo di denuncia sono infatti tassativi e sono soltanto quelli previsti dalle disposizioni di cui agli artt. 361, 362, 364, 709 codice penale e dall'art. 3 del Decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8 in tema di sequestri di persona.

Fuori da queste tassative ipotesi espressamente previste non è riconoscibile la sussistenza di alcun obbligo di denuncia, salvo incorrere in ipotesi di responsabilità a titolo di concorso nella stessa responsabilità dell'autore principale, ossia del terzo che commettesse un fatto reato sui propri siti. Come noto si ha concorso di persone nella commissione di un reato quante volte le stesse contribuiscono alla realizzazione dello stesso con qualsiasi contributo, materiale o psicologico, consapevolmente apportato a tutte o ad alcune delle varie forme di ideazione, organizzazione ed esecuzione dell'azione criminosa, anche sotto il solo aspetto della determinazione o del rafforzamento del proposito criminoso.

Il concorso nel reato commissivo può quindi essere affermato sussistente anche nella mera omissione del soggetto, definito, appunto, concorrente, nella fattispecie in cui la sua omissione abbia rilevanza causale rispetto alla verifica dell'evento ed allorquando sia del pari affermabile la sussistenza in capo allo stesso soggetto del ruolo di garante dell'impedimento dell'evento realizzato dal soggetto attivo; ossia quante volte sia sussistente un obbligo giuridico di impedire l'evento: obbligo imposto dalla titolarità di una posizione di garanzia cui è subordinata l'operatività del capoverso dell'art. 40 del codice penale.

Un soggetto può perciò essere ritenuto responsabile per la sua condotta omissiva a titolo di concorso nel reato attivamente commesso da altri solo ed in quanto lo stesso sia titolare di un obbligo giuridico di impedire proprio la commissione di quell'evento di cui si sia reso responsabile l'autore principale del reato, ovvero sia il soggetto che l'abbia attivamente commesso. E giova ribadire che nessuna norma del nostro ordinamento prevede in capo al soggetto *provider* la titolarità di una posizione di garanzia, appunto intesa ad impedire eventi delittuosi commessi da terzi nei propri siti.

Nondimeno, sembra che, una volta realizzata in capo allo stesso soggetto *provider* la conoscenza, comunque acquisita, del compimento di un fatto-reato commesso da terzi nei propri siti, lo stesso soggetto *provider* (e per esso i soggetti che lo rappresentano o vi operano), non possa non intervenire attivamente ad impedire la commissione dello stesso illecito penale commesso dal terzo, diversamente potendo essere chiamato a rispondere a titolo di concorso nello stesso reato del terzo. L'acquisizione della conoscenza del compimento del fatto-reato impone invero la necessità di immediatamente intervenire al fine di evitare qualsiasi forma di proprio consapevole contributo causale alla realizzazione dello stesso fatto criminoso. Solo a questa condizione potrà essere di certo esclusa la possibilità di affermazione di responsabilità a titolo di concorso di persone nel reato, altrimenti riconoscibile in ragione della forma di contributo causale consapevolmente apportato alla realizzazione del fatto criminoso⁽²⁾.

Il contributo causale consapevolmente apportato alle varie forme di realizzazione del fatto-reato integra la sussistenza dei requisiti necessari e sufficienti all'affermazione di concorso di persone nel reato. Ed è certo che la possibilità che il soggetto *provider* fornisce all'utente di poter appunto commettere ipotesi delittuose, consentendo il funzionamento stesso della rete di telecomunicazione e comunque fornendo il servizio reso allo stesso utente, costituisce una forma di contributo causale penalmente rilevante e capace quindi di consentire l'affermazione di responsabilità a titolo di concorso quante volte si sia appunto acquisita la conoscenza del fatto-reato.

Fuori dalle ipotesi di concorso nel reato, le sole e ulteriori possibilità di ipotesi di responsabilità penalmente rilevante sono quindi quelle di favoreggiamento reale o personale previste e punite dagli artt. 378 e 379 del codice penale in forza delle quali in nessun caso la condotta del soggetto *provider* potrà essere volontariamente intesa ad aiutare altro soggetto ad eludere le investigazioni dell'Autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa; né potrà mai essere intesa ad aiutare taluno ad assicurarsi il prodotto, il profitto od il prezzo di un reato.

4. Necessità e limiti del potere di deattivazione dei siti aventi contenuto in aperta violazione di legge

Il successivo problema che si pone in capo al soggetto *provider* è dunque quello di verificare la sussistenza o meno di un potere di deattivazione dei siti

(2) Ha ritenuto che l'introduzione di informazioni su Internet abbia natura di pubblicazione ai sensi dell'art. 12 l. n. 633 del 1941, con tutte le implicazioni, civili e penali conseguenti, Trib. Cuneo, 23.6.1997, in *Giur. Piemontese*, 493 con nota di GALLI. In materia di concorrenza ha ritenuto che il proprietario di un sito Internet abbia obblighi precisi di vigilanza sul compimento di atti di concorrenza sleale eventualmente perpetrati attraverso la pubblicazione di messaggi pubblicitari con la conseguenza che la colposa o dolosa inottemperanza a questi obblighi comporti la sua corresponsabilità nell'illecito concorrenziale, Trib. Napoli, 8.8.1997, in *Dir. e giur.*, 1997, 472 con nota di CATALANO.

aventi contenuto in aperta violazione di legge e tali da costituire ipotesi di illecito penalmente rilevante.

A tal fine merita, intanto, ricordare che nessuna violazione di legge – ivi ovviamente compresa la legge n. 675/96 (c.d. Legge sulla *privacy*) in ordine alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali – può sussistere allorché la condotta del soggetto *provider* sia determinata dall'adempimento di un ordine o di una richiesta legalmente impartita dall'Autorità giudiziaria per ragione di giustizia.

Un problema sorge invece allorché siano stati indebitamente utilizzati degli spazi virtuali messi a disposizione dal soggetto *provider* con la realizzazione di fatti-reato ed in assenza di un ordine legalmente impartito dall'Autorità giudiziaria. In siffatta ipotesi, quanto si deve verificare sono la sussistenza di un diritto che legittimi l'esercizio dell'intervento di deattivazione, da un lato, e, dall'altro, la possibilità di conciliare quel diritto col fatto che nel nostro ordinamento non vi è nessuna norma che espressamente preveda in capo al soggetto *provider* il potere di deattivazione dei siti aventi contenuto che si sia accertato in violazione di norme di legge. E come è assente una disposizione di legge che espressamente preveda un diritto di vigilanza in ordine a quanto contenuto negli stessi siti ed un obbligo di proposizione di denuncia, così non è neppure dato di poter rinvenire una disposizione di legge che espressamente riconosca un potere di deattivazione, che, anzi, sembrerebbe prestarsi a censure di arbitrio quanto al giudizio che lo stesso soggetto *provider* dovrebbe effettuare per poter affermare la sussistenza di un fatto idoneo a costituire il presupposto della stessa deattivazione.

In altre parole, poiché sarebbe lo stesso soggetto *provider* a giudicare il fatto riscontrato come idoneo ad attribuire il potere di deattivazione senza che un siffatto potere, ossia il diritto al suo esercizio, sia espressamente previsto da nessuna norma di legge, potrebbero verificarsi ipotesi in cui l'utente lamenti non solo il danno subito, ma anche l'«arbitrarietà» della decisione in forza della quale la deattivazione fosse stata posta in essere.

La sola fonte normativa capace di legittimare una siffatta possibilità di intervento di deattivazione dei siti, in assenza di una previsione normativa, sembra perciò essere soltanto quella di natura negoziale, ossia data dalla previsione contrattuale contenuta nelle condizioni generali di contratto che l'utente è chiamato ad accettare al momento della sua conclusione e che, appunto, potrebbero prevedere i casi e le ipotesi in cui un siffatto potere di deattivazione sia previsto.

Soltanto nelle ipotesi in cui i contenuti accertati sui siti siano tali da rendere sicuramente verificato quanto contrattualmente previsto, l'intervento di deattivazione dello stesso sito non potrebbe essere qualificato come indebito: con conseguente eliminazione della possibilità di doglianze da parte dell'utente che, altrimenti, potrebbe ritenersi danneggiato dall'intervento del soggetto *provider*.

Anche, infatti, a non voler soffermarsi sui possibili rischi di responsabilità civile per i pretesi danni che l'utente potrebbe lamentare, si deve porre in evi-

denza, quanto a quelli di responsabilità penale, che il soggetto *provider* che si rendesse responsabile di una forma di deattivazione che fosse qualificabile come indebita, potrebbe incorrere in responsabilità per il reato di danneggiamento di sistemi informatici e telematici ai sensi dell'art. 635 *bisc.p.*, in forza del quale è punito «*chiunque distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui*».

Secondo l'univoca interpretazione resa dalla dottrina che ad oggi ha avuto modo di commentare la disposizione ⁽⁶⁾ in esame, la finalità della norma è infatti quella di garantire tutela ai sistemi informatici di qualsiasi tipo e dimensione come nel caso dei sistemi telematici, nonché – e per quanto qui di maggior interesse – ai dati informatici, ossia alle informazioni o dati altrui. Con la conseguenza che in costanza di una deattivazione riconoscibile come indebita potrebbe essere lamentata la violazione della norma da parte dell'utente dei siti *WEB* realizzati dallo stesso utente i cui programmi, informazioni o dati siano stati resi in tutto o in parte inservibili da parte del *provider*. Ed inverso, l'esercizio di un intervento di deattivazione sembra poter essere riconosciuto come penalmente rilevante ai sensi della disposizione in esame ogniqualvolta la stessa deattivazione, qualificabile come indebita, abbia distrutto, deteriorato o reso, in tutto o in parte, inservibili i sistemi informatici o telematici, i programmi, le informazioni o i dati altrui.

Ogniqualvolta, quindi, l'intervento di deattivazione non sia afferabile e riconoscibile come certamente «debito», ossia come effettuato nell'osservanza di un diritto dello stesso soggetto *provider*, quest'ultimo potrebbe essere chiamato a rispondere civilmente per i danni causati e, ricorrendone i descritti elementi oggettivi e soggettivi richiesti dalla disposizione di cui all'art. 635 *bis c.p.*, anche penalmente.

Sembra dunque opportuno che quante volte l'intervento del potere di deattivazione non sia con certezza riconoscibile come esercizio di un diritto del soggetto *provider*, lo stesso soggetto si astenga dalla sua attuazione, richiedendo, invece, alla Autorità giudiziaria competente un intervento a questi stessi fini idoneo con una richiesta che, se formalizzata in sede penale, sia contenuta nello stesso atto di denuncia.

La proposizione di un atto di denuncia che faccia immediato seguito all'intervento di deattivazione varrebbe infatti certamente ad escludere qualunque volontà di danneggiamento informatico, manifestando, per contro, la sola volontà data dall'esigenza di impedire la commissione di un fatto che appaia suscettibile di essere giudicato e qualificato come penalmente rilevante. Una siffatta iniziativa sembra anzi la più compatibile con l'anzidetto limite espresso dall'esigenza di evitare ipotesi di concorso nel reato, dovendosi ribadire che nel momento in cui il soggetto *provider* ha la conoscenza che un terzo sta utilizzan-

⁽⁶⁾ TOSI, *I problemi giuridici di Internet*, Milano, 1999, 335; PICA, *Diritto penale e della tecnologia informatica*, Torino, 1999, 85; POMANTE, *Internet e criminalità*, Torino, 1999, 40.

do i propri siti, ossia il servizio da lui fornito, per compiere fatti-reati, deve intervenire deattivando il sito, ben potendo altrimenti essere chiamato a rispondere a titolo di concorso nello stesso reato commesso appunto con l'utilizzo dei propri siti o comunque con quello dei servizi forniti.

5. Richieste di informazioni concernenti i dati personali degli utenti provenienti dall'Autorità Giudiziaria e problemi di responsabilità penale

Restano da esaminare quindi i profili di ipotesi di responsabilità discendenti da un'ottemperanza parziale o assoluta alle richieste di informazioni, concernenti i dati personali degli utenti, provenienti dalla Autorità giudiziaria o di Polizia.

Per principio generale il soggetto (italiano o straniero) che opera sul territorio dello Stato italiano, o che pur operando dal di fuori pone in essere un comportamento che si risolve sullo stesso territorio dello Stato italiano in una condotta costituente ipotesi di illecito penale, è sottoposto alla giurisdizione del giudice penale italiano, ancorché soggetto estero o straniero, quante volte la condotta od il suo evento si siano verificati, anche in parte, in Italia (art. 6 c.p.). Sono, dunque, punibili secondo la legge italiana i reati commessi nel territorio dello Stato, in tutto o in parte. E, come pure più volte affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di legittimità, sono tali i reati in relazione ai quali la condotta esecutiva ovvero l'evento ad essa conseguente abbia avuto luogo, anche se in parte, nel territorio dello Stato italiano ⁽⁷⁾.

Nessun dubbio quindi che il soggetto giuridico italiano destinatario di una richiesta dall'Autorità giudiziaria deve adempiere in modo completo e tempestivo alle richieste di informazioni concernenti i dati personali degli utenti. Diversamente, l'inosservanza al provvedimento legalmente dato dalla Autorità esporrebbe la società e, per essa, i soggetti persone fisiche che la rappresentano, alla possibilità di affermazione di responsabilità per violazione della disposizione di cui all'art. 650 c.p. Nei casi più gravi, poi, ossia quante volte l'inosservanza o, comunque, l'inadempienza al provvedimento legalmente dato dalla Autorità, si risolvesse in una condotta consapevole e volontariamente intesa ad aiutare altro soggetto ad eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, ovvero, fosse intesa ad aiutare taluno ad assicurare il prodotto, il profitto o il prezzo di un reato, potrebbero trovare applicazione le più gravi sanzioni previste per le già ricordate fattispecie di favoreggiamento personale e reale punite ai sensi dei surriportati artt. 378-379 c.p.

⁽⁷⁾ Cfr. per tutte, Cass., sez. I, 28.11.1980, in *Cass. pen.*, 1982, 735, ove si afferma che «per il principio di territorialità della legge penale italiana, accolto dal nostro ordinamento, il reato si considera commesso nel territorio dello Stato anche quando l'azione o l'omissione che lo costituisce è ivi avvenuta soltanto in parte e quest'ultimo termine va inteso in senso naturalistico e non strettamente giuridico, e, cioè, come un momento dell'*iter* criminoso che, considerato, unitamente ai successivi atti conseguenti, commessi all'estero, sostanzialmente un delitto tentato o consumato».

Il problema si fa poi più complesso quante volte la richiesta proveniente dalla Autorità giudiziaria concerna dati personali di utenti che il soggetto giuridico italiano sia nella impossibilità tecnica di fornire in ragione dell'*account* di riferimento: ci si riferisce a quelle possibili ipotesi in cui venendo in considerazione un suffisso di soggetto giuridico straniero, quello italiano sia nella impossibilità materiale di dare seguito alla richiesta della Autorità, per esempio, perché non offre, né gestisce, il servizio di posta elettronica, offerto e gestito, per contro, dal soggetto giuridico straniero.

In tutte siffatte ipotesi in cui il soggetto giuridico italiano sia del tutto estraneo al servizio, ossia sia nell'impossibilità di provvedere a quanto richiesto dall'Autorità, non vi è dubbio che siffatta stessa impossibilità debba essere tempestivamente comunicata e documentata alla Autorità giudiziaria richiedente. Nel tempestivamente rappresentare la propria impossibilità è altresì opportuno che la stessa società indichi il soggetto gestore del servizio, in grado cioè di adempiere a quanto richiesto dalla Autorità giudiziaria (soggetto gestore che diviene ed è titolare degli stessi obblighi che incombono in capo a qualunque soggetto sia riconoscibile come sottoposto alla giurisdizione e quindi al giudice penale italiano).

In altre parole, se per il tramite del servizio offerto e gestito dal soggetto straniero, il fatto-reato sia commesso in Italia, lo stesso soggetto non potrebbe rendersi inosservante al provvedimento che l'Autorità giudiziaria italiana legalmente gli impartisca, eccependo che l'osservanza di quanto richiesto nel provvedimento legalmente dato dalla Autorità giudiziaria italiana sarebbe suscettibile di determinare la violazione di una normativa del paese di appartenenza. In virtù del ricordato principio generale sancito dall'art. 6 c.p., il soggetto straniero, non può, infatti, rendersi inosservante ad un provvedimento legalmente ordinato dalla Autorità giudiziaria italiana, senza per ciò incorrere nelle ipotesi di responsabilità che disciplinano e sanzionano la stessa inosservanza. La circostanza che l'osservanza al provvedimento della Autorità giudiziaria italiana possa determinare nell'ordinamento di appartenenza del soggetto richiesto un'ipotesi di violazione di legge non permette di concludere nel senso di assenza di responsabilità per l'inosservanza allo stesso provvedimento della Autorità giudiziaria.

Ogniquale volta il soggetto giuridico italiano venga ad essere destinatario di un provvedimento legalmente dato dal giudice italiano, ma concernente informazioni o comunque richieste per le quali sia nella impossibilità tecnica di adempiere in ragione del fatto che non offre né gestisce il servizio a cui è estraneo perché offerto e gestito da un altro soggetto estero, dovrebbe quindi, nel tempestivamente comunicare ed illustrare siffatta sua impossibilità, indicare anche lo stesso soggetto che offre e gestisce il servizio di riferimento e che è dunque nella possibilità di adempiere a quanto richiesto dalla Autorità giudiziaria italiana, richiedendo da subito alla stessa di inoltrare direttamente e formalmente la propria richiesta a siffatto soggetto, rappresentando le esigenze imposte dalla normativa del Paese di appartenenza del soggetto cui la richiesta debba essere formalmente inviata.

Così facendo, nessuna responsabilità sarebbe riconoscibile in capo al soggetto giuridico italiano avendosi al contempo la possibilità di una formale trasmissione al soggetto di diritto straniero obbligato all'osservanza del provvedimento della Autorità secondo la legge italiana e che potrebbe quindi rendersi osservante al provvedimento stesso, senza così incorrere in responsabilità per la sua inosservanza quanto all'ordinamento italiano e per la sua osservanza quanto a quello del suo ordinamento di appartenenza, almeno nelle ipotesi in cui ciò sia escluso in forza delle usuali norme internazionali a disciplina dei rapporti di collaborazione tra Stati, ovvero quante volte la richiesta formalmente inoltrata dall'Autorità giudiziaria italiana possa avere lo stesso valore di quella richiesta dall'Autorità del proprio stesso Stato di appartenenza.

GIOVANNI PAOLO ACCINNI
Avvocato in Milano

LE SOCIETÀ COMMERCIALI
VERSO UN NUOVO SISTEMA SANZIONATORIO

1. *Persona giuridica e responsabilità penale*

La trasformazione delle funzioni del diritto penale risulta particolarmente evidente dall'esame degli interventi normativi in materia economica.

Il d.l. n. 58 del 24 febbraio 1998, c.d. «Legge Draghi», il successivo «Disegno di legge delega per la riforma del diritto societario» ⁽¹⁾ elaborato dalla Commissione Ministeriale presieduta dall'on. Antonio Mirone, nonché il disegno di legge n. 3915/B del 1999 su proposta dei Ministri degli Affari Esteri e di Giustizia, attinenti la ratifica e l'esecuzione di Atti della Comunità Europea, costituiscono esempio dell'intento legislativo di funzionalizzare la norma penale ad esigenze prevalentemente general-preventive, onde dettare linee di condotta che gli operatori economici sarebbero tenuti a seguire nell'esercizio della loro attività. La norma diviene, quindi, strumento per controllare ed indirizzare la vita economica, secondo modelli di comportamento predisposti dal legislatore.

È da notare che le finalità funzionali perseguite dal legislatore risultano, però, intrinsecamente irrealizzabili attraverso il ricorso al solo strumento penale, per sua natura incapace, in materia economica ancor più che altrove, di determinare un grado di efficienza minima del sistema.

L'inefficacia della sanzione criminale, quale deterrente in relazione alla funzione general-preventiva della pena, risulta peraltro ancor maggiore nei casi in cui il reo sia il legale rappresentante di una persona giuridica.

Ciò è particolarmente significativo, poiché la gran parte degli operatori economici sono enti e non persone fisiche.

Ne consegue che diviene sempre più frequente il fenomeno dello sdoppiamento fra il destinatario del precetto penale ed il soggetto titolare degli interessi per il perseguimento dei quali l'illecito è posto in essere, risultando infatti non coincidenti, frequentemente, il soggetto a cui sono attribuiti i vantaggi o le aspettative frutto dell'attività illecita, ed il soggetto persona fisica a cui l'attività illecita è imputata.

Indubbiamente la fattispecie penale non richiede che il vantaggio conseguito o da conseguire in forza dell'attività criminosa compiuta sia necessariamente da ascrivere all'autore del reato, il quale potrà ben compierlo in favore di un terzo.

Esempio pertinente e il richiamo all'art. 323 c.p., nel quale il vantaggio patrimoniale che consegue all'abuso può essere indifferentemente perseguito in favore dell'autore del reato o di un terzo.

⁽¹⁾ Pubblicato su «*Il Sole-24 Ore*» del 29 ottobre 1999, n. 296.

UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del SACRO CUORESistema
bibliotecario
e documentale

my Libr@ry

→ BiblioCHAT → HOME → AIUTO → NUOVA RICERCA

 Nuova ricerca
 Richiedi / Prenota
 Esporta
 Modifica la ricerca
 Altra ricerca

 Parole chiave di base Tutto il Catalogo UCSC
 Limita la ricerca alle copie disponibiliForse cercavi rivista trimestrale di diritto penale telconomia? [Altro](#)

trovato 1 risultato. Ordinati per rilevanza | data | titolo.

(Ricerche effettuate)

Titolo **Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia****Publicazione** Padova : CEDAM, 1988-**Periodicità del seriale** **Trimestrale**
corr.**Altro titolo** **Diritto penale dell'economia**
Rivista di diritto penale dell'economia**ISSN** **1121-1725**

More info

Per eventuali informazioni addizionali utilizza le seguenti risorse (oppure fai click sul bottone **MORE INFO**):Cerca riferimenti per *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia* in Google Scholar

Ubicazione	Bibl. Scienze Giuridiche 4 p.- Milano
Posseduto	Vol. 9(1996)-
Ultima annata in:	Bibl. Scienze Giuridiche
Collocazione	PER-MI-008859
Ultimi ricevimenti:	Gennaio- Marzo 2016 v.29 no.1/2
Ubicazione	Deposito Centrale 1 - Milano
Posseduto	Vol. 1(1988)-vol. 8(1995).
Collocazione	PER-MI-008859
Ubicazione	Sala Giurisprudenza - Piacenza
Posseduto	Vol.1(1988)-
Collocazione	PER-PC-3190
Nota	Vari fascicoli donati dalla Biblioteca del Centro Studi della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza
Ultimi ricevimenti:	Gennaio- Giugno 2016 v.29 no.1-2
Ubicazione	Deposito, Piano seminterrato - Cremona
Posseduto	2000; 2002.
Collocazione	PER-CR-DI.510.1

Ubicazione	Collocazione	Stato	Nota
Bibl. Scienze Giuridiche 4 p.- Milano	PER-MI-008859 2014 v. 27 n. 3-4	-	SCAFFALE APERTO - Consultazione in Loco
Bibl. Scienze Giuridiche 4 p.- Milano	PER-MI-008859 2014 v. 27 n. 1-2	-	SCAFFALE APERTO - Consultazione in Loco
Bibl. Scienze Giuridiche 4 p.- Milano	PER-MI-008859 2013 v. 26 n. 3-4	-	Rivolgersi al personale della biblioteca
Bibl. Scienze Giuridiche 4 p.- Milano	PER-MI-008859 2013 v. 26 n. 1/2	-	Rivolgersi al personale della biblioteca
Bibl. Scienze Giuridiche 4 p.- Milano	PER-MI-008859 2012 v. 25 n. 3-4	-	Rivolgersi al personale della biblioteca
Bibl. Scienze Giuridiche 4 p.- Milano	PER-MI-008859 2012 v. 25 n. 1/2	-	Rivolgersi al personale della biblioteca
Bibl. Scienze Giuridiche 4 p.- Milano	PER-MI-008859 2011 v. 24 n. 4	-	SCAFFALE APERTO - Consultazione in Loco
Bibl. Scienze Giuridiche 4 p.- Milano	PER-MI-008859 2011 v. 24 n. 3	-	SCAFFALE APERTO - Consultazione in Loco
Bibl. Scienze Giuridiche 4 p.- Milano	PER-MI-008859 2011 v. 24 n. 1-2	-	SCAFFALE APERTO - Consultazione in Loco
Bibl. Scienze Giuridiche 4 p.- Milano	PER-MI-008859 2010 v. 23 n. 4	-	SCAFFALE APERTO - Consultazione in Loco

URL Permanente del record